



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 54

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: RIATTIVAZIONE DEI DISTRIBUTORI ACQUA ALLA SPINA. INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con l'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute sono state individuate le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19" disponendo prescrizioni da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 ha introdotto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ha introdotto "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 ha previsto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ha introdotto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTI

- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabilisull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

- il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”;
- i successivi D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020);

VISTO il successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) ([GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020](#));

VISTO il DPCM 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 , n. 33 , recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) ([GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020](#));

CONSIDERATO che il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 16.05.2020), superando la logica della sospensione generalizzata delle attività produttive industriali e commerciali, consente la riapertura delle attività, anche in modo scaglionato, fermo restando che le stesse devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali (art. 1, comma 14);

RICHIAMATO il D.P.C.M. 17 maggio 2020, attuativo del D.L. n. 33/2020 recante , tra i vari allegati, le Misure Generali di Sicurezza per lo svolgimento del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

RICHIAMATE le ordinanze della Regione Lazio

- n. Z00041/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. Z00042/2020 ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- n. Z00046/2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le precedenti Ordinanze

n. 30-2020 ad oggetto PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLE DIFFUSIONE DEL COVID-19. MISURE DI SOSPENSIONE SERVIZI limitatamente agli impianti di distribuzione dell'acqua alla spina e mercato settimanale; n.41-2020 con la quale è stata prorogata l'efficacia della suddetta ordinanza n.30-2020;

VISTO che al fine di favorire la ripresa delle attività da parte dei cittadini ed offrire al contempo un concreto sostegno rispetto alle problematiche economiche conseguenti all'emergenza sanitaria, sono stati presi contatti con la società LORENZONI srl, titolare della gestione degli impianti di acqua alla spina presenti sul territorio comunale affinché individuasse le modalità organizzative idonee ad assicurare che la riattivazione del servizio di distribuzione dell'acqua alla spina avvenga con ogni garanzia circa possibili rischi di contagio da Covid per i relativi fruitori;

CONSIDERATO che a tal fine, il predetto gestore ha provveduto a modificare il preesistente sistema di erogazione presente presso gli impianti, introducendo l'autosanificazione notturna brevettata e validata da un sistema di certificazione di sicurezza alimentare ISO 22000 e installando sul punto di erogazione un generatore ad Ozono che ogni 2 minuti sanifica l'erogatore stesso;

RITENUTO che oltre alle soluzioni di cui sopra al fine di prevenire i possibili rischi di contagio COVID -19, vengano altresì seguite le seguenti prescrizioni:

- affissione di apposita segnaletica sui distributori;
- installazione segnaletica orizzontale per mantenere distanza di almeno un metro tra un utente e l'altro;
- Utilizzazione esclusiva di contenitori ben lavati e preferibilmente disinfettati;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000;
per le motivazioni riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate

DISPONE

che si proceda alla ri attivazione del servizio di distribuzione dell'acqua alla spina, mediante ri apertura di tutti i distributori di acqua alla spina, presenti sul territorio comunale, in ragione delle specifiche misure di prevenzione dal contagio da COVID 19 adottate dal soggetto gestore e consistenti nell'autosanificazione notturna brevettata e validata da un sistema di certificazione di sicurezza alimentare ISO 22000 e installazione sul punto di erogazione di un generatore ad Ozono deputato a sanificare l'erogatore stesso ogni 2 minuti.

DISPONE altresì

che, al fine di prevenire i possibili rischi di contagio COVID -19, oltre alle soluzioni di cui sopra vengano altresì seguite le seguenti prescrizioni:

- affissione di apposita segnaletica sui distributori;
- installazione segnaletica orizzontale per mantenere distanza di almeno un metro tra un utente e l'altro;

RACCOMANDA

a tutti gli utenti di rispettare tutte le norma igieniche previste per la prevenzione della diffusione del COVID 19 e di utilizzare contenitori ben lavati e preferibilmente disinfettati;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

che la presente ordinanza sia notificata ai sensi e per gli effetti di legge:

Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;

Alla ASL Roma 5;

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Galliciano nel Lazio;

Al Comando Stazione Carabinieri di Galliciano nel Lazio;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma—entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Galliciano nel Lazio, 11-06-2020

IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI
